

MICHELIN	Riferimento : DIR	Data di edizione : ALLEGATO 4	Pagina 1/5
Entità : SGD	Autore : Dominique Enraygues	Validatore : P. Legrez (SGD)	Classificazione : D3

ALLEGATO 4

DIRETTIVA GRUPPO: PROTEZIONE E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA.

OGGETTO

Questa Direttiva Gruppo ha per oggetto quello di attuare e di garantire l'applicazione, in tutti i paesi in cui il Gruppo opera :

- dei regolamenti nazionali in materia di protezione dei dati personali e
- da parte di tutte le entità del Gruppo delle Norme Vincolanti d'Impresa in materia di trasferimento di dati personali da paesi membri dell'Unione Europea verso paesi che non offrono un adeguato livello di protezione.

Prevede le modalità pratiche richieste per soddisfare la regolamentazione europea.

CAMPO D'APPLICAZIONE

Questa Direttiva si applica a tutte le entità del Gruppo. Entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2009. Il suo scopo è quello di accelerare l'effettiva attuazione delle Norme Vincolanti d'Impresa entro i 2 anni seguenti, sino al 1° gennaio 2011.

MICHELIN	Riferimento : DIR	Data di edizione : ALLEGATO 4	Pagina 2/5
Entità : SGD	Autore : Dominique Enraygues	Validatore : P. Legrez (SGD)	Classificazione : D3

DEFINIZIONI

I termini e le definizioni utilizzate nella presente Direttiva Gruppo hanno il seguente significato:

Dati personali:

qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (il Soggetto Interessato); una persona è considerata identificabile se può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici della sua identità fisica, fisiologica, psicologica, economica, culturale o sociale.

Paesi che offrono un adeguato livello di protezione:

1) gli Stati membri dell'UE e anche 2) il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda, 3) Paesi per i quali la Commissione Europea ha emesso una decisione di adeguatezza: Canada, Argentina, Svizzera, Isola di Man, Guernsey e/o 4) tutti i Paesi che aderiscono all'Unione Europea e/o su cui sarà presa una decisione in merito all'adeguatezza.

Trattamento di dati personali:

qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui Dati Personali con processi automatizzati o no, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di pubblicazione, l'allineamento o la fusione, il blocco, la cancellazione o la distruzione.

Trasferimento :

qualsiasi divulgazione dei Dati Personali attraverso una rete informatica o qualsiasi divulgazione da un mezzo a un altro, indipendentemente dal tipo di mezzo, quando tali Dati sono destinati al Trattamento nel paese ricevente.

PRINCIPI

I principi fondatori di questa direttiva si basano sulla carta Performance e Responsabilità Michelin, la carta sicurezza e le Norme Vincolanti d'Impresa di Michelin.

Sono destinati a garantire un adeguato livello di protezione, ai sensi della Direttiva Europea 95/46/CE del 24 ottobre 1995, quando i dati sono trasferiti da Società del Gruppo nell'Unione Europea verso Società del Gruppo situate in paesi che non offrono un adeguato livello di protezione. Le Società del Gruppo interessate da trasferimenti di questi dati debbono rispettare i principi descritti nelle Norme Vincolanti d'Impresa, ossia:

- raccogliere e trattare i dati personali in modo corretto,
- raccogliere e trasferire i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi,

MICHELIN	Riferimento : DIR	Data di edizione : ALLEGATO 4	Pagina 3/5
Entità : SGD	Autore : Dominique Enraygues	Validatore : P. Legrez (SGD)	Classificazione : D3

- raccogliere soltanto dati esatti, adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità del trasferimento,
- conservare questi dati soltanto per il tempo necessario per effettuare il trasferimento,
- utilizzare adeguati mezzi di sicurezza e riservatezza per proteggere i dati,
- adottare le misure necessarie per informare le persone interessate circa il trasferimento dei loro dati, il trattamento dei dati oggetto del trasferimento e dei diritti di cui possono avvalersi,
- adottare le misure idonee, in particolare includendo nei contratti in questione clausole appropriate per assicurare che qualsiasi subappaltatore abbia implementato i mezzi di sicurezza e di riservatezza necessari a proteggere i dati

Modalità di attuazione e valutazione dei risultati

1. Organizzazione generale

Viene creato un Comitato di protezione dei dati personali. E' composto dai responsabili di SGD, SGSI, SGP e dai Manager MSG. Tale Comitato si riunirà almeno una volta all'anno. E' l'organismo che sovrintende alla protezione dei dati personali. Garantirà la corretta applicazione a livello Gruppo delle legislazioni nazionali e delle Norme Vincolanti d'Impresa in materia di trasferimento di dati personali dall'UE verso paesi che non offrono un adeguato livello di protezione.

I Privacy Officer sono presenti in ogni Servizio Giuridico delle Società del Gruppo Michelin. Viene creata una rete dei Privacy Officer, animata dai Privacy Officer della Francia, dell'America del Nord, dell'America del Sud, dell'Asia, dell'Africa e del Medio Oriente. Questi Officer debbono informare il Comitato di protezione dei dati personali in merito a qualsiasi difficoltà incontrata e/o in merito agli argomenti che vorrebbero che il Comitato trattasse.

In ogni servizio che implementa trattamenti di dati personali vengono nominate delle figure con compiti di "interfaccia".

Agiscono come interfaccia con i Privacy Officer e con le persone incaricate all'interno delle loro entità dei trattamenti da attuare

2. Sensibilizzazione

Nel mese di dicembre 2008 sarà diffusa una nota di comunicazione a livello Gruppo sulla protezione dei dati personali e sull'organizzazione attuata. Il programma di sensibilizzazione verrà adottato a livello dei singoli paesi e sarà disponibile sull'Intranet Paese. Nei paesi europei, verrà messa in rete sui siti Intranet Paese una guida con schede pratiche a domanda/risposta.

Le azioni di sensibilizzazione ricadono sotto la responsabilità dei paesi che potranno adottare ogni misura ritenuta pertinente al fine di aumentare la sensibilizzazione dei dipendenti nella loro entità.

MICHELIN	Riferimento : DIR	Data di edizione : ALLEGATO 4	Pagina 4/5
Entità : SGD	Autore : Dominique Enraygues	Validatore : P. Legrez (SGD)	Classificazione : D3

3. Formazione

I Privacy Officer sono responsabili della formazione dei manager delle entità che attuano trattamenti di dati personali e dei team che trattano e/o utilizzano i dati. I Privacy Officer devono inoltre garantire la tracciabilità della formazione erogata.

4. Sistema Qualità

I Privacy Officers applicheranno il sistema qualità alla protezione dei dati personali nel loro paese. Per realizzare ciò, debbono elaborare:

- Linee guida e raccomandazioni,
- Un codice di comportamento comprendente capitoli quali :
 - procedure di emergenza e allerta,
 - gestione dei reclami,
 - qualsiasi altro capitolo che considerino necessario.

5. Diffusione della cultura della protezione di dati personali

- in particolare con note di informazione.

6. Valutazione dei risultati

Una valutazione annuale delle azioni poste in essere da ciascun Privacy Officer sarà redatto e trasmesso al Comitato di protezione dei dati personali. Gli Interfaccia e i Privacy Officer si riuniranno una volta all'anno per definire qualsiasi piano di formazione eventualmente necessario, le linee guida da redigere, le procedure da attuare. ecc.

I risultati saranno valutati in conformità alle esigenze legali e alle Norme Vincolanti d'Impresa attraverso audit di rispetto dei controlli di 1° livello spettanti ai responsabili operativi. Tali audit saranno effettuati dai Privacy Officers ogni 3 anni circa.

MICHELIN	Riferimento : DIR	Data di edizione : ALLEGATO 4	Pagina 5/5
Entità : SGD	Autore : Dominique Enraygues	Validatore : P. Legrez (SGD)	Classificazione : D3

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Norme Vincolanti d'Impresa Memorandum della Direttiva
--